



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

COLLEGIO DI CONTROLLO SPESE ELETTORALI

**REFERTO SULLE SPESE ELETTORALI
ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2024
E 8/9 GIUGNO 2024
COMUNE DI ROVERETO (TN)**

Deliberazione 83/2024/CSE

(art. 12, c. 3, legge 10 dicembre 1993, n. 515; art. 13, c. 6, legge 6 luglio 2012, n. 96)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

**REFERTO SULLE SPESE ELETTORALI
ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2024
E 8/9 GIUGNO 2024
COMUNE DI ROVERETO (TN)**

Deliberazione 83/2024/CSE

(art. 12, c. 3, legge 10 dicembre 1993, n. 515; art. 13, c. 6, legge 6 luglio 2012, n. 96)

Relatori:

Consigliere Marilisa BELTRAME

Consigliere Tullio FERRARI

Referendario Carmine PEPE

Hanno collaborato:

Stefano Andreis

Claudia Blasiol

Elisa Cristelli



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024 COMUNE DI ROVERETO (TN)

composto dai Magistrati:

Marilisa BELTRAME Presidente del Collegio

Tullio FERRARI Consigliere

Carmine PEPE Referendario

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera ed al Senato;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”* e successive modifiche e variazioni, la quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO l'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che modifica l'art. 12 della legge n. 515/1993 e l'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012;

VISTO l'art. 33, comma 3, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i *"Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti"*;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/2014 che enuncia principi di diritto a cui si devono conformare le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6 comma 4, del decreto-legge n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;

VISTO il decreto n. 1/2024 del 4 luglio 2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

VISTA la delibera n. 60/2024/CSE di insediamento in data 8 luglio 2024 del Collegio di controllo sulle spese elettorali sostenute per le elezioni amministrative del Comune di Rovereto;

VISTA la delibera n. 61/2024/CSE, trasmessa al Comune di Rovereto, con la quale sono state fissate le linee di indirizzo sulla rendicontazione delle entrate e delle spese, al fine di informare i rappresentanti delle liste dell'obbligo di trasmissione del consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento. Con tale provvedimento sono state, inoltre, formulate richieste istruttorie al Comune di Rovereto, in particolare per acquisire il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali, l'elenco dei partiti, movimenti o liste partecipanti alle elezioni, la data di convocazione dei comizi elettorali, la certificazione dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale;

VISTA la nota di risposta del Segretario generale del Comune di Rovereto acquisita al prot. Corte dei conti n. 1363 del 15 luglio 2024;

VISTE le ulteriori richieste istruttorie formulate dal Presidente del Collegio e dal Magistrato istruttore ai rappresentanti di lista, nonché le relative risposte, quali risultano illustrate nella relazione allegata;

VISTA l'ordinanza n. 53/2024 del 13 novembre 2024 con la quale il Presidente del Collegio di controllo delle spese elettorali ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITI i relatori, Cons. Marilisa Beltrame, Cons. Tullio Ferrari e Ref. Carmine Pepe, designati con ordinanza del Presidente del Collegio di controllo delle spese elettorali n. 40/2024 del 21 agosto 2024, ed esaminata la documentazione agli atti,

DELIBERA

di approvare l'unito referto, quale parte integrante della presente deliberazione, che espone gli esiti dei controlli sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento rendicontate dalle formazioni

politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali del 26 maggio e 8/9 giugno 2024 per il rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Rovereto (TN);

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione e dell'allegato referto, a cura del Servizio di supporto della Sezione:

1. al Presidente del Consiglio Comunale di Rovereto al fine di curarne la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
2. al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'art. 13 della L. 10/12/1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), presso la Corte di Appello di Trento.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024.

I Magistrati relatori

Tullio FERRARI

Carmine PEPE

Il Presidente/Relatore

Marilisa BELTRAME

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

INDICE

1.	PREMESSA	1
2.	SOGGETTI PASSIVI E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO	3
3.	CONTENUTI DEL RENDICONTO	4
4.	PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE	6
5.	TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO.....	6
6.	ATTIVITA' SVOLTA ED ESITI DEL CONTROLLO.....	7
6.1	Liste con dichiarazione di assenza di entrate e uscite (c.d. dichiarazione negativa).	11
6.2	Liste con dichiarazione di spese e fonti di finanziamento (8 liste)	12
6.2.1	Partito Autonomista Trentino Tirolese.....	12
6.2.2	Fratelli d'Italia	13
6.2.3	Partito Democratico del Trentino	14
6.2.4	Campobase	14
6.2.5	Noi Rovereto Lui Sindaco	15
6.2.6	Forza Italia	16
6.2.7	Lega Trentino per Salvini Premier	17
6.2.8	Alleanza Verdi e Sinistra	17

1. PREMESSA

La materia del finanziamento dei partiti e dei movimenti politici ha registrato una significativa evoluzione, inizialmente con le disposizioni introdotte dalla legge 10 dicembre 1993 n. 515¹, e successivamente in forza della legge 6 luglio 2012 n. 96², del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149³ (convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13) e della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

La riforma del sistema che ha condotto all'abolizione del finanziamento pubblico diretto (art. 1 cit. d.l. n. 149/2013), disciplinando analitiche modalità di contribuzione volontaria e indiretta che possono essere disposte in favore delle formazioni partitiche, ha prescritto l'introduzione di canoni di trasparenza e pubblicità a tutela dei controlli dei loro rendiconti, nonché a tutela della democraticità degli stessi partiti⁴. I consuntivi delle diverse organizzazioni politiche devono essere redatti nel rispetto dei canoni dettati dalla richiamata normativa e devono indicare compiutamente le fonti di finanziamento e le relative spese sostenute per le competizioni elettorali.

Con riguardo alle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, l'art. 13, c. 6, della legge n. 96/2012, modificato dall'art. 33, c. 3, lett. a), d.l. 24 giugno 2014, n. 91, che ha esteso l'applicazione della disciplina dettata dalla legge n. 515/1993⁵, prevede che i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare alla Corte dei conti il consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale (art. 12, c. 1, legge n. 515/1993 e s.m.i.).

I controlli demandati alla Corte dei conti "devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse" e devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei rendiconti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, salvo termine ulteriore stabilito dal Collegio (art. 12, c. 3, legge n. 515/1993 e s.m.i.).

¹ L. n. 515/1993 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".

² L. n. 96/2012 "Norme in materia di riduzione dei contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico...".

³ D.L. 149/2013 "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

⁴ L'art. 1, cc. 11 e seguenti, legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", ha dettato, tra l'altro, disposizioni in merito al consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori di contributi, elargiti in qualsiasi forma nell'anno per importi complessivamente superiori a 500 euro e in ordine al divieto di ricevere elargizioni o altre forme di sostegno da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

⁵ L'art. 13, legge n. 96/2012 "Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali", al comma 6, estende, con alcune limitazioni e specificazioni, l'applicazione della legge n. 515/1993 con riferimento: all'art. 7, cc. 2, 3 e 4, 6, 7 e 8; art. 11; art. 12, c. 1, 2 e c. 3 primo e secondo periodo, 3-bis; 4; art. 13; art. 14; art. 15, cc. 3 e 5, 6, 7, 8; 9, 10, 11 primo periodo, 15; 16 primo periodo, 19.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti o movimenti politici, delle liste o di gruppi di candidati, o di mancata indicazione delle fonti di finanziamento, ovvero di violazione dei limiti di spesa (come disposti dall'art. 13, c. 5, legge n. 96/2012) è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 15 legge n. 515/1993 e s.m.i.).

La normativa (artt. 12 e 13 legge n. 515/1993 e s.m.i) inoltre ha operato una decisa separazione tra l'obbligo di rendicontazione da parte della formazione politica e quello cui è obbligato il singolo candidato, affidando i relativi controlli ad Organi diversi, rispettivamente al Collegio istituito presso la Sezione di controllo della Corte dei conti (rendiconto della Lista/Movimento/Formazione politica) e al Collegio regionale di garanzia presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione (rendiconto del singolo Candidato).

Al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente e composto da tre magistrati è affidato il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

In occasione delle elezioni amministrative comunali che si sono tenute nel 2024, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, ha istituito il Collegio con decreto del Presidente della Sezione n. 1/2024 di data 4 luglio 2024⁶.

Il Collegio ha orientato la propria attività agli indirizzi adottati dalla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR del 29 ottobre 2013. Alla luce di tali indirizzi, il Collegio è considerato quale *“articolazione organizzatoria della Sezione di controllo regionale e risulta dotato di competenza riservata o funzionale”* a cui compete *“eseguire una verifica della legittimità e della regolarità dei consuntivi presentati dai partiti e dalle altre formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 [ora 30.000] abitanti facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di competenza”*; e la verifica allo stesso intestata *“verte fondamentalmente sul controllo dell'ammissibilità e dell'effettività delle spese elettorali sostenute dalle formazioni politiche, oltre che sulla regolarità della documentazione prodotta e sull'acquisizione degli ulteriori elementi necessari”*.

Secondo il dettato della legge, deve essere perciò verificata dal Collegio la conformità delle spese sostenute dagli aventi diritto e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse, nell'ambito delle tipologie di spesa ammesse dalla stessa legge (ai sensi dell'art. 11, legge n. 515/1993).

⁶ Le funzioni di supporto all'attività del Collegio sono state assegnate ad un apposito gruppo di lavoro, costituito con determinazione prot. n. 867 del 20 agosto 2024 del Dirigente della Sezione di controllo.

Tale controllo accerta *“in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 art. 11 legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale”* (deliberazione n. 24/2013 Sezione delle Autonomie cit.).

Sotto il profilo sostanziale, trattasi di accertare l'effettività e l'inerenza delle spese, laddove l'effettività attiene alla corrispondenza tra le poste di entrata e di spesa indicate nel rendiconto e quelle effettivamente documentate (in termini di fatturazioni e pagamenti effettuati) e dichiarate⁷, mentre l'inerenza attiene alla funzionalità alla campagna elettorale delle spese sostenute e alla coerenza con le tipologie previste dalla legge.

L'attività istruttoria del Collegio di controllo, espletata osservando le garanzie del contraddittorio, si è concretizzata nell'acquisizione dei consuntivi e della documentazione allegata e nelle successive richieste istruttorie alle formazioni politiche interessate.

Il presente referto è stato redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, c. 6, della legge n. 96/2012, e dell'art. 12, cc. 2 e 3, della legge n. 515/93; lo stesso riassume l'esito dei controlli eseguiti dal Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2024 e dell'8 e 9 giugno 2024⁸, relative al rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Rovereto (TN).

2. SOGGETTI PASSIVI E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto, relativo alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento, al Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, c. 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato con l'art. 14-bis del decreto legge

⁷ Al riguardo occorre rammentare che non tutte le entrate e non tutte le spese relative alla campagna elettorale devono essere documentate dalle formazioni politiche. La sentenza della Corte di Cassazione n. 1352 del 18 febbraio 1999, infatti, ha affermato che il controllo di legittimità e di regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie (provenienti dai bilanci dei singoli partiti) e, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese. Inoltre, con riferimento alle tipologie di spesa previste dal c. 2, art. 11, legge n. 515/1993, per le quali il legislatore ha previsto l'imputazione di una quota pari al 30% delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1 del medesimo articolo, dato il loro carattere forfettario, secondo un orientamento prevalente, non vi è bisogno di documentazione a supporto ma è sufficiente la dichiarazione della lista che consenta di verificare il rispetto del limite e delle tipologie di spesa indicate dalla norma richiamata.

⁸ L'8 e il 9 giugno 2024 si è tenuto il turno di ballottaggio in concomitanza con l'elezione dei membri del Parlamento europeo.

n. 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, c. 6, legge n. 96/2012). L'obbligo riguarda i procedimenti elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti.

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione di controllo di Trento con decreto n. 1/2024 del 4 luglio 2024 del Presidente della Sezione medesima, seguendo la giurisprudenza in materia, ha fatto propria una nozione ampia del termine "*rappresentante*", ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista (cfr. in argomento *ex plurimis* Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 279/2014).

In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto decorrente dall'insediamento del Consiglio Comunale, il Collegio, nel far propria la natura ordinatoria del termine, ne ha verificato il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o la data di deposito *brevi manu* del consuntivo salva la proroga del termine stesso, nel caso di coincidenza con giorno prefestivo e festivo, al primo giorno feriale utile⁹.

3. CONTENUTI DEL RENDICONTO

Il rendiconto riporta l'indicazione delle spese sostenute dal partito, movimento o lista per la campagna elettorale. Le spese di cui al c. 1 dell'art. 11 della legge n. 515/1993 devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e il totale complessivo delle spese, incluse quelle del citato art. 11, c. 2, deve avere idonea copertura nelle fonti di finanziamento correlate indicate nel rendiconto stesso (art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993).

Qualora la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso in cui le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi, si ritiene che essa debba comunque darne formale comunicazione al Collegio al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (c.d. "*dichiarazione negativa*").

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne. Ciò in quanto la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha espresso l'avviso che "*...il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici.*"

⁹ Ciò anche tenendo conto degli orari di apertura degli uffici della Sezione, che rimangono chiusi il sabato.

In tal senso, il controllo ... si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi." (deliberazione n. 24/2013).

Relativamente alle spese, l'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012, e successive modifiche e integrazioni, prevede il limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

L'art. 11, c. 1, della legge n. 515/93 indica le tipologie di spesa relative alla campagna elettorale, precisando che si intendono ammissibili quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Il secondo comma del predetto art. 11 prevede che: "Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate" di cui al comma 1 dell'art. 11 sopra citato.

Per le suddette spese, dato il loro carattere forfettario, non vi è bisogno di documentazione a supporto ma è sufficiente la dichiarazione della lista che consenta di verificare il rispetto del limite e delle tipologie di spesa indicate dal comma 2 dell'art. 11 richiamato. Pertanto, laddove tali spese siano state effettivamente sostenute, esse devono essere imputate per un ammontare non superiore al 30% del totale delle spese ammissibili e documentate previste dall'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, e devono essere coperte dalle entrate; in caso di esplicita dichiarazione di assenza di spese riconducibili alle previsioni di cui all'art. 11, c. 2, legge n. 515/1993, è ammessa la rendicontazione a zero della relativa voce.

Il Collegio ha ritenuto che, se la lista o il partito/movimento ha documentato analiticamente le spese che, pur potendo rientrare per loro natura tra le spese forfettarie, siano riferibili ad una delle tipologie previste dal comma 1, esse possono essere conteggiate per il loro intero ammontare (*cfr.* Sezione regionale di controllo Abruzzo delibera n. 155/2018/CSE).

4. PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Con riguardo al periodo temporale di riferimento della campagna elettorale (nel quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione), in mancanza di una disciplina specifica per le elezioni comunali e non operando l'art. 13 della legge n. 96/2012 alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, c. 1-bis della legge n. 515/1993, in base al quale *“il periodo della campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione”*, questo Collegio, tenuto conto delle specificità della elezioni comunali, ritiene che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali (nel caso specifico il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 13 marzo 2024) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio.

Per le elezioni amministrative 2024 del Comune di Rovereto il periodo elettorale è pertanto ricompreso tra la data del 13 marzo 2024 e il 7 giugno 2024, tenuto conto che nei giorni 8/9 giugno 2024 si è svolto il turno di ballottaggio.

5. TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Per effetto dell'espresso richiamo operato dall'art. 13, c. 6, della legge n. 96/2012 all'art. 12, c. 3, della legge n. 515/1993, le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio con delibera motivata non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. In argomento la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha osservato che *“...il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l'ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale”* (cfr. delibere n. 24/2013 e n. 12/2014).

Considerato che la data di presentazione dell'ultimo rendiconto relativo alla campagna elettorale del Comune di Rovereto è il 12 agosto 2024, il Collegio ha ritenuto di individuare in tale data il *dies a quo* per calcolare il periodo di sei mesi di cui all'art. 12, c. 3, legge n. 515/1993 per la conclusione dei controlli sulle spese sostenute dalle formazioni politiche per le elezioni amministrative del Comune di Rovereto.

Circa la disciplina del regime sanzionatorio, va premesso che, per effetto della modifica normativa recata dall'art. 14-bis del citato decreto-legge n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014, il Collegio di controllo ha il potere di applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, c. 7, legge n. 96/2012);
- b) da euro 5.164,57 a euro 51.645,69, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, c. 15, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13 c. 6 lettera f) della legge n. 96/2012);
- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto dall'art. 15, c. 6, della legge n. 96/2012 (art. 15, c. 16, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13 c. 6 lettera f) della legge n. 96/2012).

In ogni caso, in relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art. 15, c. 19, della legge n. 515/1993, rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, pertanto, trovano applicazione le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Infine, si rileva che i conti consuntivi devono essere presentati dai rappresentanti di lista direttamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, non essendo quindi necessaria l'intermediazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

6. ATTIVITA' SVOLTA ED ESITI DEL CONTROLLO

Con PEC dell'8 luglio 2024 è stata inviata al Comune di Rovereto la delibera n. 61/2024/CSE con la quale il Collegio ha richiesto le seguenti informazioni:

- a) il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2024;
- b) il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con il quale sono stati convocati i comizi elettorali;
- c) l'elenco dei partiti, movimenti o liste che hanno partecipato alle elezioni, dettagliando, per ogni candidato Sindaco, le correlate liste e, per ciascuna lista, l'elenco dei candidati consiglieri, con l'indicazione, per i delegati di lista, di un riferimento telefonico e un indirizzo e-mail;
- d) la data dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Il Collegio, inoltre, ha fissato le linee di indirizzo sulla rendicontazione delle entrate e delle spese, al fine di informare i presentatori/responsabili delle liste dell'onere della trasmissione al Collegio del consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

Per agevolare la compilazione del rendiconto, alla citata delibera sono stati allegati a titolo esemplificativo degli schemi di consuntivo riguardanti sia la dichiarazione positiva, sia l'ipotesi di dichiarazione negativa (ovvero di assenza di spese e di finanziamenti).

Al fine di assicurare la necessaria collaborazione istituzionale e la speditezza dell'attività di controllo, è stato rappresentato al Comune di Rovereto l'invito a formulare ogni necessario avviso ai presentatori/responsabili delle liste, con riferimento:

- a) all'obbligo di presentare il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale;
- b) all'obbligo di rendicontazione anche nelle ipotesi di carenza di raccolta fondi e di assenza di spese;
- c) all'invio della documentazione direttamente alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Sede di Trento;
- d) alle sanzioni previste dalle vigenti norme in merito al mancato deposito dei consuntivi presso il Collegio di controllo; alla mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento; alla violazione dei limiti di spesa previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 10 della legge n. 515/1993 e art. 13 della legge 96/2012.

Il Collegio ha, inoltre, precisato la necessità di:

- specificare con chiarezza tutte le notizie e i dati necessari, tra cui: le generalità e il recapito del presentatore/responsabile (residenza anagrafica; indirizzo di posta elettronica e di PEC, ove presenti; numero telefonico);
- rendere tutte le dichiarazioni indispensabili al Collegio per l'attività di controllo e verifica della conformità a legge dei finanziamenti e delle spese sostenute;
- indicare l'ammontare dei finanziamenti, con il dettaglio delle singole fonti e i nominativi degli eventuali finanziatori, con specificazione dei contributi dagli stessi erogati, allegando la documentazione idonea a comprova degli accrediti delle fonti di finanziamento;
- indicare l'ammontare delle spese sostenute, secondo la classificazione delle categorie previste dall'art. 11, legge n. 515/1993 e s.m.i.;
- allegare le fatture e i documenti di spesa intestati con il nome del partito, della lista o del movimento, supportati dalla copia dei rispettivi bonifici bancari. Qualora i pagamenti siano stati effettuati in nome e per conto della lista da singoli candidati (evento che deve risultare dalla documentazione di spesa), è necessario allegare idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto rimborso all'interessato delle spese medesime;
- trasmettere le fatture elettroniche in formato PDF scaricate dall'apposito servizio dell'Agenzia delle Entrate (cassetto fiscale), nel caso di titolarità di codice fiscale da parte del partito, della lista o del movimento;
- trasmettere la documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto (scontrini fiscali parlanti, ecc.) in copia conforme.

Con riguardo a quanto previsto dall'art. 11, c. 2 della legge n. 515/1993 in ordine al 30% delle spese forfettarie, il Collegio ha precisato che le stesse devono essere state effettivamente sostenute e coperte dalle entrate, e che:

- ove sussistente la documentazione attestante la spesa la stessa può essere conteggiata per il suo intero ammontare ove riferibile ad una delle categorie elencate dal c. 1 ed ivi esposta.

In alternativa:

- in difetto di documentazione attestante la spesa, essa può essere imputata per un ammontare non superiore al 30% del totale delle spese ammissibili e documentate previste dall'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993;
- in caso di esplicita dichiarazione di assenza di spese, è necessario esporre a zero la relativa voce nel prospetto di rendicontazione.

Alla richiesta del Collegio il Segretario generale del Comune di Rovereto, con nota registrata al prot. Corte dei conti n. 1363 del 15 luglio 2024, ha comunicato:

- il numero dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Rovereto alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2024 pari a 32.888, di cui 17.200 femmine e 15.688 maschi;
- la data del 26 giugno 2024 quale giorno di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Rovereto;

ed ha trasmesso:

- il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol n. 6 del 13 marzo 2024 di convocazione dei comizi elettorali;
- il modello 36/II RA della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, come approvato dalla Commissione Elettorale Circondariale di Rovereto, contenente l'elenco dei partiti, movimenti o liste che hanno partecipato alle elezioni nonché l'indicazione, per ogni candidato Sindaco, delle correlate liste e, per ciascuna lista, l'elenco dei candidati consiglieri;
- il documento contenente i nominativi dei delegati di lista con l'indicazione del riferimento telefonico e indirizzo e-mail.

A conclusione della preliminare attività istruttoria è emerso quanto segue:

a. in relazione alla consultazione elettorale hanno rendicontato le seguenti n. 13 liste¹⁰:

lista 1 "PARTITO AUTONOMISTA TRENINO TIROLESE";

lista 2 "FRATELLI D'ITALIA";

¹⁰ La denominazione e la numerazione delle liste sono conformi a quanto pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rovereto Elezioni comunali e circoscrizionali 2024 / Documenti attività politica / Documenti e dati / Comune di Rovereto - Comune di Rovereto.

lista 3 “PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO”;

lista 4 “CIVICI PER L’AUTONOMIA”;

lista 5 “CAMPO BASE”;

lista 6 “OFFICINA COMUNE ROVERETO”;

lista 7 “NOI ROVERETO LUI SINDACO”;

lista 8 “ROVERETO AL CENTRO”;

lista 9 “ROVERETO LIBERA”;

lista 10 “FORZA ITALIA”;

lista 11 “LEGA TRENTINO PER SALVINI PREMIER”;

lista 12 “ALLEANZA VERDI E SINISTRA”;

lista 13 “DEMOCRAZIA SOVRANA E POPOLARE”;

- b. con l’eccezione di una lista¹¹, i predetti soggetti politici hanno adempiuto all’obbligo di rendicontazione (così come previsto dall’art. 13, c. 6, lett. c), legge n. 96/2012 che richiama l’art. 12, c. 1, legge n. 515/1993) entro il previsto termine di 45 giorni dal 26 giugno 2024, data di insediamento del Consiglio comunale di Rovereto. Tale termine è stato individuato nel giorno 12 agosto 2024, in quanto il giorno sabato 10 agosto 2024 gli uffici della Corte erano chiusi;
- c. dalla documentazione ricevuta, risulta che cinque formazioni politiche non hanno sostenuto spese, mentre le restanti otto hanno sostenuto spese nel limite previsto dall’art. 13, c. 5 della legge n. 96/2012, che per il Comune di Rovereto è pari ad euro 33.888,00, secondo i dati forniti dal medesimo Comune.

L’attività di verifica è proseguita con riguardo ai seguenti profili:

- titolo legittimante il soggetto che ha sottoscritto e presentato il rendiconto;
- rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge;
- riferibilità delle spese al periodo di campagna elettorale;
- connessione funzionale (inerenza) delle spese con la campagna elettorale;
- dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- indicazione delle fonti di finanziamento, in particolare con riferimento alle fonti esterne (indicazione dei soggetti finanziatori).

¹¹ La lista “Officina Comune di Rovereto” ha trasmesso la dichiarazione di assenza di entrate e spese in data 19 agosto 2024; la rendicontazione inviata in precedenza (10 agosto 2024) e riferita alle spese sostenute dal candidato sindaco Michele Dorigotti a mezzo del mandatario, era indirizzata al Collegio regionale di garanzia presso la Corte d’Appello di Trento.

Per le formazioni che hanno presentato i rendiconti con la valorizzazione di entrate e spese è stata richiesta ai presentatori, una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- che tutte le spese rendicontate e documentate sono state sostenute per la campagna elettorale e che le stesse afferiscono alle tipologie previste dall'art. 11, legge n. 515/1993;
- la conformità all'originale della documentazione trasmessa al Collegio;
- che delle fatture elettroniche è stata fornita la riproduzione a stampa dei contenuti dei relativi documenti informatici presenti nel cassetto fiscale dell'intestatario.

Tutte le liste e i partiti/movimenti interessati hanno presentato la dichiarazione richiesta debitamente sottoscritta.

Nell'ambito del controllo, infine, sono state considerate le seguenti norme: articolo 7, c. 2, della legge 2 maggio 1974, n. 195 in tema di contributi erogati da società; art. 4, c. 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 in tema di contributi di importo superiore a euro tremila e art. 49, c. 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in tema di limitazioni all'uso di denaro contante.

Sono stati formulati rilievi istruttori e richiesta documentazione nei confronti di nove liste che hanno trasmesso i chiarimenti e le integrazioni richieste.

Di seguito sono riassunti per ogni lista gli esiti dell'attività di controllo svolta.

6.1 Liste con dichiarazione di assenza di entrate e uscite (c.d. dichiarazione negativa)

Sono pervenute, entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, le dichiarazioni nelle quali le Liste – di seguito elencate – hanno attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi. Le medesime risultano avere talvolta inviato altresì un rendiconto confermativo della dichiarazione di assenza di entrate/spese, oppure la copia della documentazione indirizzata per competenza specifica al Collegio presso la Corte di Appello.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che le Liste sottoindicate abbiano assolto all'obbligo di rendicontazione previsto dall'ordinamento vigente.

- **Civici per l'Autonomia** (nota del 9 agosto 2024, prot. Corte dei conti n. 1447 di pari data, a firma Sara Turrini);

- **Officina Comune Rovereto** (nota PEC del 10 agosto 2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 1454 del 12 agosto 2024, e nota PEC del 19 agosto 2024, prot. Corte dei conti n. 1505 del 20 agosto 2024, a firma di Michele Dorigotti e Maria Grazia Valduga);
- **Rovereto al Centro** (nota dell'11 luglio 2024, prot. Corte dei conti n. 1361 del 12 luglio 2024, a firma di Roberto Chemotti);
- **Rovereto Libera** (nota del 7 agosto 2024, prot. Corte dei conti n. 1441 di pari data, a firma di Mario Bortot);
- **Democrazia Sovrana Popolare** (nota del 23 luglio 2024, prot. Corte dei conti n. 1393 di pari data, a firma di Patrizia Caproni).

6.2 Liste con dichiarazione di spese e fonti di finanziamento

6.2.1 Partito Autonomista Trentino Tirolese

Il rendiconto, trasmesso con PEC il 12 agosto 2024 e acquisito al prot. Corte dei conti n. 1459 di pari data, è regolarmente sottoscritto dal signor Franco Panizza (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come "Presidente del Partito Autonomista Trentino Tirolese".

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 8.194,98 e sono state totalmente finanziate con risorse proprie del partito.

Le spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla legge n. 515/1993, art. 11, c. 1 lett. a) per euro 2.708,68, lett. b) per euro 1.154,40, lett. c) per euro 3.843,40 e lett. e) per euro 488,50 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 2164 del 19 settembre 2024, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al contenuto di alcune prestazioni professionali rese, l'invio di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento delle fatture presentate e il rimborso delle spese anticipate per conto della lista dal delegato Federico Masera, la trasmissione del rendiconto riformulato riclassificando alcune spese sostenute secondo la categoria corretta di appartenenza in base alla tipologia e la sottoscrizione della dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In riscontro alla suddetta richiesta, con PEC del 21 ottobre 2024, prot. Corte dei conti n. 2454 di pari data, integrata da PEC del 7 novembre 2024, prot. Corte dei conti n. 2504 del 8 novembre 2024 e PEC

del 8 novembre 2024, prot. Corte dei conti n. 2506 di pari data, il Presidente del partito Autonomista Trentino Tirolese ha trasmesso la documentazione mancante e la dichiarazione richiesta.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

6.2.2 Fratelli d'Italia

Il rendiconto, trasmesso con PEC l'11 luglio 2024 e acquisito al prot. Corte dei conti n. 1359 del 12 luglio 2024, è regolarmente sottoscritto dal signor Mauro Caldini (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come "Segretario amministrativo" del movimento politico Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale - Trento.

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 2.400,42 e sono state totalmente finanziate con risorse proprie del partito.

Le spese sono interamente ascrivibili alla fattispecie di cui alla legge n. 515/1993, art. 11, c. 1, lett. a) per euro 2.400,42 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 2162 del 19 settembre 2024, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla denominazione del soggetto giuridico/politico sottoposto al controllo e la sottoscrizione della dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In riscontro alla suddetta richiesta, con PEC del 1° ottobre 2024, prot. Corte dei conti n. 2400 del 2 ottobre 2024, il Segretario amministrativo e legale rappresentante del movimento politico nazionale Fratelli d'Italia ha confermato la denominazione del soggetto giuridico "Fratelli d'Italia" trasmettendo la dichiarazione richiesta.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

6.2.3 Partito Democratico del Trentino

Il rendiconto, trasmesso con PEC il 23 luglio 2024 e acquisito al prot. Corte dei conti n. 1398 del 24 luglio 2024, è regolarmente sottoscritto dal signor Riccardo Pomarolli (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come "Tesoriere – legale rappresentante".

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 12.929,53 e sono state finanziate con risorse proprie del partito (per euro 4.472,13) e con altri fondi (per euro 8.457,40). Per le entrate sono state fornite le generalità/denominazione dei finanziatori e le relative somme sono transitate per il conto corrente bancario.

Le spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla legge n. 515/1993, art. 11, c. 1 lett. a) per euro 11.151,18, lett. b) per euro 998,40, lett. c) per euro 759,95 e lett. e) per euro 20,00 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, a seguito di richiesta trasmessa con nota prot. n. 2163 del 19 settembre 2024, il signor Paolo Mirandola, qualificatosi come "Rappresentante della lista Partito Democratico del Trentino" ha trasmesso, con PEC del 25 settembre 2024, prot. Corte dei conti n. 2234 di pari data, la richiesta dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

6.2.4 Campobase

Il rendiconto, trasmesso con PEC il 31 luglio 2024 e acquisito al prot. Corte dei conti n. 1428 di pari data, è regolarmente sottoscritto dalla signora Gianna Frizzera (documento d'identità correttamente allegato), qualificatasi come "Tesoriere di Campobase".

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 4.854,72 e sono state finanziate con risorse proprie del partito (per euro 2.204,72) e da altri fondi (per euro 2.650,00). Per le entrate sono state fornite le generalità/denominazione dei finanziatori.

Le spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla legge n. 515/1993, art. 11, c. 1, lett. a) per euro 2.518,88, lett. b) per euro 998,40 e lett. c) per euro 1.337,44 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 2159 del 19 settembre 2024, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalità di versamento delle contribuzioni e l'invio di documentazione idonea a comprova degli accrediti e di una fattura mancante e la sottoscrizione della dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In riscontro alla suddetta richiesta, con PEC del 30 settembre 2024, prot. Corte dei conti n. 2328 di pari data, il Tesoriere del movimento ha trasmesso la documentazione mancante e la dichiarazione richiesta. In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

6.2.5 Noi Rovereto Lui Sindaco

Il rendiconto, trasmesso con PEC il 30 luglio 2024 e acquisito al prot. Corte dei conti n. 1418 di pari data, è regolarmente sottoscritto dall'Avv. Valentina Leonardi (documento d'identità correttamente allegato), qualificatasi come "Mandatario elettorale".

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 18.405,66 e sono state finanziate con risorse proprie del partito per euro 0,00 e da altri fondi per euro 18.405,67. Per le entrate sono state fornite le generalità/denominazione dei finanziatori e le relative somme sono transitate per il conto corrente bancario.

Le spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla legge n. 515/1993, art. 11, c. 1, lett. a) per euro 4.538,56, lett. b) per euro 6.454,24, lett. c) per euro 1.561,00 e lett. e) per euro 5.851,86 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 2160 del 19 settembre 2024, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al contenuto di alcune prestazioni professionali rese e la sottoscrizione della dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista. In riscontro alla suddetta richiesta, con PEC del 26 settembre 2024, prot. Corte dei conti n. 2277 di pari data, il Mandatario elettorale ha trasmesso la documentazione richiesta e specificato che *"le spese*

sostenute dal Candidato Sindaco Lui Gianpiero hanno riguardato tutta la lista e sono state intestate a lui in quanto la lista non ha una propria soggettività giuridica e fiscale”.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

6.2.6 Forza Italia

Il rendiconto, trasmesso con PEC il 26 luglio 2024 e acquisito al prot. Corte dei conti n. 1302 del 27 luglio 2024, è regolarmente sottoscritto dall'Avv. Fabio Roscioli (documento d'identità correttamente allegato), qualificatasi come “Amministratore nazionale”.

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 270,00¹² e sono state finanziate con risorse proprie del partito per euro 0,00 e da altri fondi per euro 270,00. Per le entrate sono state fornite le generalità/denominazione dei finanziatori e la natura, nello specifico *“libere contribuzioni incassate in denaro”*.

Le spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla legge n. 515/1993, art. 11, c. 1, lett. d) per euro 270,00 e risultano regolarmente documentate da fatture quietanzate.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 2157 del 19 settembre 2024, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle spese forfettarie e la sottoscrizione della dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In riscontro alla suddetta richiesta, con PEC del 23 settembre 2024, prot. Corte dei conti n. 2189 di pari data, l'Amministratore nazionale ha dichiarato l'insussistenza delle spese forfettarie e trasmesso la dichiarazione richiesta.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

¹² Le spese forfettarie esposte nel rendiconto e pari ad euro 81,00 non sono state in realtà sostenute (cfr. dichiarazione del 19 settembre 2024)

6.2.7 Lega Trentino per Salvini Premier

Il rendiconto, trasmesso con PEC il 26 luglio 2024 e acquisito al prot. Corte dei conti n. 1411 di pari data, è regolarmente sottoscritto dal signor Roberto Paccher (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come "Amministratore regionale Lega Trentino per Salvini Premier".

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 3.664,57 e sono state finanziate con fondi propri del movimento.

Le spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla legge n. 515/1993, art. 11, c. 1, lett. a) per euro 2.273,58, lett. b) per euro 1.040,00 e lett. c) per euro 350,99 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 2161 del 19 settembre 2024 sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla denominazione del soggetto giuridico/politico sottoposto al controllo e la sottoscrizione della dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In riscontro alla suddetta richiesta, con PEC del 10 ottobre 2024, prot. Corte dei conti n. 2436 dell'11 ottobre 2024, l'Amministratore regionale del movimento ha confermato la denominazione del soggetto giuridico "Lega Trentino per Salvini Premier"; con nota inviata con PEC dell'8 ottobre 2024 (prot. Corte dei conti n. 2420 di pari data) ha trasmesso la dichiarazione richiesta.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

6.2.8 Alleanza Verdi e Sinistra

In riferimento alla lista sono stati presentati due rendiconti distinti da parte dei partiti promotori Europa Verde e Sinistra Italiana. I rendiconti, trasmessi rispettivamente con PEC il 18 luglio 2024 e il 22 luglio 2024 sono regolarmente sottoscritti, quello di Europa Verde dal Sig. Giorgio Pedrotti (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come "il Tesoriere", quello di Sinistra Italiana dal Sig. Jacopo Zannini (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come "il Tesoriere".

La presentazione dei rendiconti è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 3.722,75 e sono state totalmente finanziate con risorse proprie dei due partiti promotori.

Le spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla legge n. 515/1993, art. 11, c. 1, lett. a) per euro 2.213,41, lett. b) per euro 27,00, lett. c) per euro 93,90, lett. d) per euro 388,44 e lett. e per euro 1.000,00 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sui consuntivi, con nota prot. n. 2158 del 19 settembre 2024, è stata chiesta la sottoscrizione della dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nei due rendiconti, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In riscontro alla suddetta richiesta, con PEC del 19 settembre 2024, prot. Corte dei conti n. 2167 del 20 settembre 2024 e PEC del 23 settembre 2024, prot. Corte dei conti n. 2180 di pari data, i Tesorieri hanno trasmesso le dichiarazioni richieste.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

